

Ufficio Studi CODAU

"Documento redatto con il CONTRIBUTO DEI COMPONENTI dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"

Quesito su interpretazione dell'art.16 del DPR 642/1972 ai fini dell'imposta di bollo

- PREMESSO che ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Testo unico in materia di documentazione amministrativa) e del D.Lgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio e il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti stati, fatti e qualità personali di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica possono stipulare convenzioni con le altre amministrazioni finalizzate a disciplinare le modalità di accesso ai dati contenuti in tali banche dati
- CONSIDERATO che la specifica normativa non indica se tali convenzioni siano o meno soggette all'imposta di bollo
- APPURATO che l'art. 43, comma 4 del DPR 445/2000 recita: "le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazioni per via telematica dei loro archivi"
- CONSIDERATO che il DPR 642/1972 "Disciplina dell'imposta di bollo" prevede, ai sensi dell'art. 2 della Tariffa allegato A, che sono soggetti all'imposta di bollo sin dall'origine le "Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti"
- VALUTATO che in base a tale articolo, alle convenzioni in oggetto si applicherebbe l'imposta di bollo
- CONSIDERATO che l'art. 16 dell'allegato B ("Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto") DPR 642/1972 e successive modificazioni prevede l'esenzione per "Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati."

QUESITO

Ciò premesso si chiede, se per gli atti sopra richiamati - Convenzioni aperte per l'accesso ai dati di Ateneo - possa applicarsi l'esenzione disposta dal DPR 642/1972, ai fini dell'imposta di bollo, tenuto conto che le Università statali possano essere equiparate alle amministrazioni dello Stato.

Casistica di pareri, interPELLI, soluzioni interpretative etc. emessi da Organi competenti in materia sull'argomento:

Consiglio di Stato – Adunanza sezione seconda e terza – 6/11/1991

Oggetto: Università degli Studi – Dichiarazione ex art. 7 DPR n. 600 29 settembre 1973

Conferma che la L. n. 168/1989 “non pare comporti innovazioni tali da farne venir meno quella connotazione di organi dello Stato con personalità giuridica risultante dall'analisi compiuta dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 28 giugno 1975, n. 2546”.

Commissione tributaria regionale dell'Aquila

Sentenza n. 191/97 dell'11/9/1997 contro l'Ufficio del registro di Chieti (in materia di imposta di Registro)

Conferma la decisione dei giudici tributari di primo grado, che avevano accolto il ricorso dell'Università degli Studi G. D'Annunzio di Chieti avverso l'avviso di liquidazione, su presupposto della equiparazione delle Università Statali allo Stato nel godimento delle agevolazioni tributarie

(dedotto da Sentenza 16169/2000 Corte di Cassazione, si veda successivo punto)

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria

Sentenza n. 16169 del 23/12/2000 (in materia di imposta di Registro)

Rigetta il ricorso del Ministero delle Finanze contro l'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti

Avvocatura Distrettuale dello Stato – Venezia

Parere su “Applicabilità imposta di bollo” del 24/11/2001 - Risposta a quesito posto da Università Ca' Foscari di Venezia

Ritiene che, in linea di principio “anche il disposto dell'art. 16 dell'allegato B al DPR 26.10.1972 n. 642 possa trovare applicazione all'Università”

Commiss. Trib. Reg. Piemonte Torino Sez. XIV, 14-02-2008, n. 2 (in materia di imposta di registro)

Le Università sono pubbliche istituzioni dotate di personalità giuridica inserite nell'apparato amministrativo dello Stato per l'esercizio della funzione della pubblica istruzione. Conseguentemente, tali enti sono suscettibili di fruire dei benefici tributari accordati dall'art. 1 della Tariffa allegata al T.U. dell'imposta di registro -D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. (Fisco on line, 2008)

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte

Risposta del 23/4/2009 a interpello dell'Università degli Studi di Torino (in materia di imposta di bollo)

Nega l'esenzione dall'imposta di bollo per soggetti diversi da quelli espressamente indicati nell'articolo 16 dell'allegato B DPR 642/1972

Agenzia delle Entrate

Interpello dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Fonte: verbale Seduta del Consiglio di Amministrazione del 26/01/2010

Nega l'equiparazione alle Amministrazioni dello Stato ai fini delle agevolazioni tributarie in materia di imposta di bollo, di imposta di registro e di imposta di donazione

Risposta al quesito

Convenzioni aperte per l'accesso ai dati di Ateneo - esenzione imposta di bollo

Con riferimento alla richiesta di parere in esame, la risposta non può che conformarsi a quanto le disposizioni fiscali richiamate specificano e cioè che le Università non rientrano nella fattispecie di cui all'art.16 dell'allegato B del DPR 642/1972 non essendo considerate amministrazioni dello Stato. Dalla disamina evidenziata può apparire una sorta di contrasto sulle varie interpretazioni quindi forse la soluzione più prudente a questo proposito è di rispettare la lettera della norma trattandosi di materia fiscale.

Dall'altra parte potrebbe considerarsi risolutivo il disposto di cui all'articolo 55 R.D. 1592/33, come modificato dall'art. 45 L. 24.07.62, secondo il quale **“Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse... le Università..... sono equiparate ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato....”**.

Si tratta di una disposizione non espressamente abrogata né venuta meno per incompatibilità. Peraltro la stessa disposizione, parlando di “equiparazione” in una fase antecedente all'autonomia universitaria (avvenuta con la legge 168/89), sembra già considerare lo Stato e le Università due soggetti diversi che, malgrado tale diversità, beneficiano dello stesso trattamento di favore in materia di esenzione da imposte e tasse.

Resta allora da comprendere il perché della mancanza di soluzioni univoche in dottrina e in giurisprudenza ma soprattutto un intervento normativo risolutivo inerente, la materia fiscale considerando ad esempio che l'Agenzia delle Entrate nelle note richiamate nega espressamente l'equiparazione delle Università alle Amministrazioni dello Stato.

Il legislatore, del resto, quando ha inteso equiparare le Università alle amministrazioni dello Stato, l'ha fatto con un'espressa previsione legislativa, come ad esempio nel caso dell'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di pubblico impiego secondo cui per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese, fra l'altro, le istituzioni universitarie. Invero, anche nell'ambito delle diverse disposizioni fiscali in materia di imposte dirette ed indirette (registro, bollo, concessioni

governative) il legislatore ha operato nella stessa maniera, fornendo un'elencazione, tassativa, dei soggetti distinguendo, per quanto concerne il trattamento fiscale dei relativi atti, lo Stato e le sue amministrazioni, dalle pubbliche amministrazioni in genere, dalle Istituzioni universitarie e dagli enti pubblici non economici.

Una soluzione per la questione posta all'attenzione dell'Ufficio Studi potrebbe essere quella di applicare la disposizione che consente di apporre il bollo solo in caso d'uso agli atti scambiati per corrispondenza (**art.24 della Tariffa, parte II, allegata al citato DPR 642/72**). In questo caso appare meno gravoso perfezionare gli accordi. In sostanza, l'accordo è costituito mediante la manifestazione espressa per lettera della volontà delle parti: una parte contraente redige su propria carta intestata le clausole negoziali oggetto dell'accordo e trasmette (per posta o a mano) il documento alla controparte dopo averlo sottoscritto; l'altra parte contraente ritrascrive il contenuto contrattuale, su propria carta intestata, "virgolettando" il testo in segno di accettazione e, dopo aver apposto la firma, trasmette il documento alla controparte.

L'utilizzo della carta intestata, si ricorda, non ha carattere sostanziale, nel senso che il committente o il cessionario, per raccogliere il consenso della controparte, può redigere l'accordo in duplice esemplare sottoscrivendone la prima e chiedendo al prestatore o il cedente di firmare la seconda per accettazione.